



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego Tel. 0499299811 - Fax 0499299800

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

PEC: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

Delibera di GIUNTA COMUNALE N. 8 del 22/01/2025

Referto di Pubblicazione

N. Reg. Pubbl. 118

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente determinazione avente oggetto:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO, CONSISTENTE NELL'UTILIZZO EPISODICO DI UNA SALA DI PROPRIETÀ COMUNALE, ALL'ASSOCIAZIONE A.P.A. PAD. PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI APICOLTURA.

viene, in data odierna, affissa all'albo comunale per 15 giorni consecutivi.

Addi, 29/01/2025

| | |
|-------------------|---|
| IL MESSO COMUNALE | IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI |
| VITA SABRINA | D.ssa CLELIA CUOMO |

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - N. 8

O G G E T T O

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO, CONSISTENTE NELL'UTILIZZO EPISODICO DI UNA SALA DI PROPRIETÀ COMUNALE, ALL'ASSOCIAZIONE A.P.A. PAD. PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI APICOLTURA.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventidue** del mese di **gennaio** alle ore **18:43** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, risultano presenti:

| Ruolo | Nominativo | Presente | Assente |
|-------------|----------------|----------|---------|
| Sindaco | GALLO VALTER | Si | |
| Vicesindaco | PISTORE MARIO | Si | |
| Assessore | BEDIN FIORELLA | Si | |
| Assessore | MARZARO FABIO | Si | |
| Assessore | MASON PAOLO | Si | |
| Assessore | RIZZIOLI LARA | Si | |

Numero Totale Presenti: **6**

Numero Totale Assenti: **0**

Partecipa alla seduta la dott.ssa **Dott.ssa Elena Ambrosi** in qualità di Vice Segretario Comunale.
Il sig. **Gallo Valter** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

RICONOSCENDO che le api e l'apicoltura svolgono un ruolo fondamentale e indispensabile per lo sviluppo sostenibile dei territori e, al tempo stesso, per la tutela della biodiversità e della sicurezza alimentare, e che, pertanto, a esse va riconosciuto il valore di Bene Comune;

ATTESA la necessità di dedicare maggiore attenzione, sul piano politico e normativo, a tutti i livelli, alla questione della tutela e del rafforzamento dell'apicoltura, in quanto attività portatrice di interessi comuni globali;

TENUTO CONTO del ruolo di motore politico e di coordinamento strategico che i Comuni e gli Enti locali hanno per lo sviluppo sostenibile di un territorio;

CONSIDERATO il legame stretto e diretto che l'apicoltura ha con la specificità di un territorio e l'importante ruolo che essa può svolgere come strumento di tutela e salvaguardia dell'ambiente, oltre che come strumento di emancipazione economica e sociale;

RICORDATO che la Giunta comunale, con propria Deliberazione n. 95 del 21-08-2024, ha aderito all'iniziativa "COMUNI AMICI DELLE API", promossa dall'Associazione Felcos Umbria - Associazioni di Comuni per lo sviluppo sostenibile, ed ha quindi reso la Città di Campodarsego "Comune amico delle api", prendendo l'impegno a:

- sostenere nella propria comunità locale lo sviluppo delle attività apistiche in maniera diffusa sul territorio, come opportunità di reddito e inclusione sociale;
- includere e incrementare nella pianificazione del verde pubblico la coltivazione di specie vegetali gradite alle api;
- porre grande attenzione ai trattamenti sulle alberate cittadine, affinché vengano evitate in fioritura e in presenza di melata;
- ridurre progressivamente, fino alla completa eliminazione, l'uso di erbicidi nella manutenzione dei cigli stradali e negli spazi verdi pubblici;
- promuovere una riflessione e un dibattito, sia all'interno del Consiglio Comunale sia nella comunità locale coinvolgendo i cittadini e i principali portatori di interesse, sull'utilizzo degli agrofarmaci in agricoltura e sul loro impatto sull'ambiente e sulla salute, nonché su possibili strategie di valorizzazione e salvaguardia del territorio che passino attraverso il recupero e l'adozione di buone pratiche agricole incentrate sulla sostenibilità;

- far rispettare, considerato l'art. 4 della legge nazionale n.313/2004, l'articolo 9 della legge 18/1994 e ss.mm.ii. della Regione del Veneto, che vieta di eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse agrario, ornamentali e spontanee, che possa essere dannoso alle api dall'inizio della fioritura. Fermo restando che, potranno essere eseguiti trattamenti fitosanitari su colture legnose, ornamentali e spontanee al di fuori del Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD periodo di fioritura previa eliminazione o appassimento naturale della eventuale flora in fiore sottostante;
- intraprendere un'azione di lotta alle zanzare concentrandosi sulla prevenzione e privilegiando interventi larvicidi basati sull'uso di prodotti biologici a base di *bacillus thuringiensis israelensis*;
- promuovere e sostenere iniziative a sostegno dell'apicoltura, siano essi eventi, mostre, convegni, premi e simili, anche in collaborazione con altri Comuni, ivi incluso la realizzazione di azioni concrete e simboliche nella propria città al fine di sensibilizzare la cittadinanza, quali ad esempio la realizzazione di un "Giardino delle api" (con piante nettariifere o aromatiche, e eventuali arnie dimostrative), l'ideazione di percorsi didattico-informativi, l'utilizzo delle api come tema artistico-decorativo nei progetti di riqualificazione urbana e di decoro della città (sul modello street art), etc.
- promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sul valore di Bene Comune dell'Apicoltura, coinvolgendo in particolare le scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio;
- condividere i contenuti dell'iniziativa attraverso i propri canali informativi;

PRESO ATTO che la citata iniziativa è stata promossa nell'ambito della campagna di sensibilizzazione denominata *CooBEEration Campaign*, i cui obiettivi l'Amministrazione Comunale condivide e fa propri, e in particolare:

- favorire la presa di coscienza sul ruolo delle api e dell'apicoltura per la salvaguardia della biodiversità e della sicurezza alimentare, e l'opportunità che esse rappresentano in termini di sviluppo economico sostenibile del territorio;
- rafforzare l'impegno dei governi e delle istituzioni a tutti i livelli, locali, nazionali e internazionali, nella difesa e salvaguardia delle api e dell'apicoltura;
- costruire un'alleanza globale che metta insieme e coinvolga tutti quegli attori interessati a cooperare nella difesa dell'ape e dell'apicoltura riconoscendone il valore come bene comune globale;

PRESO ATTO altresì, che l'Associazione A.P.A. Pad. (Associazione Patavina Apicoltori in Padova), con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 788 in data 13-01-2025, ha chiesto di poter organizzare un corso di apicoltura, secondo il calendario allegato alla presente, sub. A), della durata di n. 6 incontri, a cadenza

settimanale, nel periodo marzo-aprile 2025, di cui n. 5 lezioni teoriche da svolgersi presso il Comune di Campodarsego, della durata di due ore e mezza ciascuna, nell'orario 20.00-22.30, e una lezione pratica da realizzarsi presso l'apiario-scuola, sito in Via Cave n. 172, sede dell'Associazione, di tre ore e mezza, nell'orario 09.00-12.30;

EVIDENZIATO che, con la succitata nota, l'Associazione A.P.A. Pad. ha chiesto il patrocinio della Città di Campodarsego per l'iniziativa in argomento, e ha contestualmente formulato richiesta di utilizzo, a titolo gratuito, di un locale comunale, all'interno del quale poter svolgere le lezioni teoriche del corso in argomento;

DATO ATTO che la richiesta, così come formulata, ha l'obiettivo, di ridurre i costi necessari alla realizzazione del corso di apicoltura e, quindi, di garantire una quota di iscrizione e partecipazione dei futuri iscritti di importo contenuto;

EVIDENZIATO che l'Associazione A.P.A. Pad., opera senza fini di lucro, con lo scopo di tutelare gli interessi generali dell'apicoltura nel territorio della Provincia di Padova e limitrofi e annovera tra le sue finalità statutarie, all'art. 4, lett. S) e U), la promozione e l'organizzazione di corsi didattici, convegni, riunioni, concorsi, mostre e punti vendita aperti al pubblico nonché la divulgazione apistica presso istituti scolastici di ogni ordine e grado;

DATO ATTO che nell'intercorsa seduta di Giunta, tenutasi mercoledì 15-01-2025, è stato rilasciato il patrocinio per l'iniziativa in argomento;

RICHIAMATI:

- l'art.10, comma 1, dello Statuto Comunale che annovera tra le funzioni del Comune quella della tutela e dello sviluppo delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, idrogeologiche e faunistiche presenti nel proprio territorio, garantendone il godimento da parte della collettività, al fine di migliorare la qualità della vita;
- il vigente Regolamento disciplinante la concessione di locali di proprietà del Comune ad Enti ed Associazioni, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 83 in data 28-12-2007;

RILEVATO che, in base all'art. 5, comma 1, del Regolamento comunale per la concessione di locali comunali, spetta alla Giunta Comunale valutare l'accoglimento delle domande aventi ad oggetto la concessione in uso gratuito di locali di proprietà comunale;

RICHIAMATO, con riferimento alla legittimazione attiva dei soggetti richiedenti, l'art. 2 del Regolamento comunale sopra citato, che testualmente recita: "1. Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali di cui

all'art. 1 enti, comitati ed associazioni, legalmente costituiti, che operano in campo: a) culturale; b) sportivo-ricreativo; c) ambientale; d) del volontariato; e) socio-sanitario; f) associazioni dei giovani e degli anziani; g) Pro Loco. 2. La concessione in uso può essere rilasciata ai suddetti soggetti per motivi culturali, formativi o di preminente interesse pubblico come sede stabile per lo svolgimento dell'attività associativa. L'uso dei beni deve essere compatibile con la natura e le caratteristiche strutturali degli stessi";

RICHIAMATO l'art. 3 del succitato Regolamento comunale per la concessione di locali comunali, nel quale è prevista la possibilità di assegnare spazi pubblici a Enti e Associazioni che non abbiano fini di lucro e non esercitino attività economiche, *"a condizione che ci sia corrispondenza tra il beneficio concesso e l'interesse della comunità. Il pubblico interesse assume rilevanza in relazione alla presenza di alcuno dei seguenti elementi:*

- *effettiva rappresentatività dei richiedenti la concessione di interessi generali o diffusi;*
- *l'organizzazione che deve avere una consistenza tale da costituire punto di riferimento e di aggregazione sociale di un certo numero di persone;*
- *rapporti di collaborazione con il Comune, nell'esercizio di attività istituzionali, culturali, e sociali";*

APPURATO che, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti di pubblico interesse previsti dall'art. 3, comma 3, del vigente Regolamento sopra citato, rispetto all'istanza di contributo consistente nell'uso di una sala comunale da parte dell'Associazione richiedente;

RICHIAMATA la sentenza n. 5157 del 3 settembre 2018 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la quale sono stati riassunti i principi in base ai quali è consentito alle amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti locali, concedere beni del proprio patrimonio immobiliare, stabilendo che *"il principio di evidenza pubblica è suscettibile di eccezionale deroga in presenza di esigenze imperative connesse alla tutela di un interesse generale"* (par. 18 della sentenza) e che il meccanismo della deroga è legato a doppio filo alla sussistenza di tali esigenze imperative, ossia a quelle situazioni concrete che consentono *"per un'esigenza stimata in sé superiore, di derogare al principio della gara perché si riferiscono ad interessi prioritari che prevalgono sulle esigenze stesse che sono a base della garanzia di concorrenza"* e che, pertanto, la loro sussistenza ha come prodotto finale il prevalere dei valori di cui esse sono espressione sul generale valore della concorrenza;

DATO ATTO che il "Considerando" n. 40 della Direttiva 2006/123/CE ricorda che la categoria delle "esigenze imperative" altro non è che il frutto di una elaborazione giurisprudenziale europea che *"copre almeno i seguenti motivi: l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei*

lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprietà intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertà di espressione dei vari elementi presenti nella società e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessità di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria", definizione ripresa dall'art. 4 della Direttiva e tutt'ora vigente;

EVIDENZIATO CHE, tra le esigenze imperative di cui sopra, vengono espressamente citati "la protezione dell'ambiente" e "il benessere degli animali", esigenze assolute nella situazione in oggetto, in quanto l'intervento di carattere pratico-informativo in materia di apicoltura intende promuovere la conoscenza del valore rivestito dalle api e l'importanza di garantirne la protezione, anche tutelando l'ambiente nella sua accezione più ampia; l'attenzione, infatti, viene portata sulle ricadute pratiche e sul "benessere animale" nei confronti delle api, sulla valenza ecologica e agricola dell'ape mellifera e sul rispetto della salute dell'apicoltore e del consumatore, nell'ottica della salvaguardia dei valori nutrizionali, nutraceutici ed organolettici dei prodotti apistici;

DATO ATTO che l'indirizzo espresso dal Consiglio Stato trova conferma in analoghe decisioni; in senso conforme si è espressa la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per il Veneto, che con parere 716/2012/PAR ha stabilito (richiamando altri conformi pareri) che *"il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni"* e che *"la mancata redditività del bene è comunque compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art. 2 della Costituzione"*. Conclude poi la Corte che *"l'indirizzo politico legislativo (che si è venuto affermando negli ultimi anni) riconosce alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico una valorizzazione finalizzata all'utilizzo dei beni secondo criteri privatistici di redditività e di convenienza economica"* e che *"il Comune non deve perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato soltanto economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, come ente a fini generali, deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata; l'ente locale rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo"* (art. 3, comma 2, D). *L'eventuale scelta di disporre di un bene pubblico ad un canone di importo diverso da quello corrispondente al suo valore di mercato, ad avviso della Sezione deve avvenire a seguito di un'attenta ponderazione comparativa tra gli interessi pubblici in gioco, rimessa esclusivamente alla sfera discrezionale dell'ente, in cui però deve tenersi nella massima considerazione l'interesse alla conservazione ed alla corretta gestione del patrimonio pubblico, in ragione*

della tutela costituzionale di cui questo gode (art. 119, comma 6, Cost.), secondo il principio già affermato nella citata delibera 33/2009/PAR di questa Sezione”;

CONSIDERATO che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte, (come rileva dalla succitata deliberazione n. 716/2012/PAR Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto), il canone concessorio può essere legittimamente azzerato o ridotto, rispetto ai valori di mercato, dall'Amministrazione Comunale qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

- *la concessione del bene avvenga a favore di associazioni o di altri organismi senza scopo di lucro e risponda ad esigenze di realizzazione di finalità istituzionali in prospettiva condivisa o complementare;*
- *l'utilizzo del bene e lo sviluppo delle relative attività consenta di produrre effetti positivi per la collettività e per la valorizzazione dei beni pubblici, i cui vantaggi siano rilevabili in termini di redditività alternativa all'introito del canone (cfr. Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Molise, deliberazione n. 1/2015/PAR; Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 172/2014/PAR);*
- *la mancata redditività del bene sia, pertanto, compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art. 2 della Costituzione (cfr. delibera della Sezione di Controllo Lombardia n. 349/2011);*
- *l'atto costitutivo del diritto reale disciplini, in modo dettagliato, le rispettive obbligazioni, alla luce dei sopra citati principi di massima valorizzazione del bene e di trasparenza, prevedendo anche un obbligo di rendicontazione periodica da parte dell'Ente assegnatario;*

RITENUTA valida la proposta progettuale presentata dall'Associazione e, quindi, valutato di concedere un contributo economico a sostegno dell'iniziativa in argomento, consistente nell'uso gratuito di una sala di proprietà comunale per lo svolgimento delle lezioni teoriche da tenersi all'interno del Comune di Campodarsego;

INDIVIDUATA a tale scopo la Sala Consiliare del Comune, sita in via Roma n. 2;

CONSIDERATO che la sala come sopra indicata è priva di destinazione ad uso locativo, bensì solo suscettiva di noleggio su richiesta di terzi, e che, pertanto, l'uso da parte dell'Associazione per il corso in argomento non comporta alcun effetto sulla stima delle entrate predisposta nel bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025; e, inoltre, che non sono previsti oneri collaterali a carico del Comune;

POSTO che, come più dettagliatamente si prevederà nella nota di regolamentazione dell'uso della sala in argomento, a cura del Responsabile competente, le tariffe che applicherà l'Associazione richiedente per la partecipazione al corso pratico-informativo sul mondo delle api e dell'apicoltura, devono risultare

riconducibili esclusivamente a un ristoro, in favore dell'Associazione, delle sostenende spese per l'organizzazione dei corsi, escludendosi, dall'introito delle quote stesse di partecipazione, ogni forma di utile o profitto;

DATO ATTO che si ritiene l'utilizzo episodico della sala in argomento come contributo economico di consistenza pari al valore indicato nel tariffario del comune, comprensivo degli oneri relativi alle spese vive, e, pertanto, non sarà chiesto all'Associazione di versare al Comune quanto legato all'utilizzo dell'elettricità e al riscaldamento dell'ambiente;

RITENUTO, in base a quanto sopra premesso, di esprimere parere favorevole in merito alla concessione del suddetto contributo, consistente nell'uso episodico di una sala di proprietà comunale, come da prospetto allegato sub A), in favore dell'Associazione A.P.A. Pad. che ne fatto richiesta, per lo svolgimento del corso di apicoltura per il periodo marzo-aprile 2025, secondo il calendario definito dall'Associazione;

PRECISATO che la concessione in argomento all'Associazione richiedente dell'utilità del canone azzerato e, quindi, a condizioni diverse da quelle previste dal mercato, si configura come "vantaggio economico" ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e soggetta alle procedure di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

EVIDENZIATO che, ai fini del rispetto del principio di trasparenza, il valore economico derivante dal mancato introito dei proventi derivanti dalla concessione a titolo oneroso dei locali in questione è stato quantificato, come da prospetto riepilogativo in atti redatto dal Responsabile dei Servizi Amministrativi, in € 183,00=, di cui € 150,00= di imponibile e € 33,00= di IVA al 22%;

PRECISATO che la Giunta Comunale assentisce ai criteri individuati dal Responsabile dei Servizi Finanziari-Personale per la quantificazione del predetto importo, calcolato, in rapporto al numero delle lezioni previste (come riepilogate nell'allegato sub. A), tenuto conto della tariffa di euro 30,00 + IVA 22% per singolo accesso, giusta Delibera di G.C. n. 145 del 15/11/2024, prevista per la Sala Consiliare comunale;

ACQUISITI i pareri prescritti in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi, ai sensi del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, art. 49, comma 1, rispettivamente dal Responsabile del Settore Servizi Amministrativi e dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Personale;

DELIBERA

1. **di esprimere** parere favorevole alla concessione di un contributo economico, consistente nella concessione dell'utilizzo, a titolo gratuito, di una sala di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 1803 del C.C. e seguenti, nonché in forza dell'art. 3 del vigente Regolamento disciplinante la concessione di locali di proprietà del Comune a Enti ed Associazioni, in favore dell'Associazione Patavina Apicoltori in Padova (A.P.A. Pad.), con sede in Via delle Cave n. 172, 35137 Padova, C.F.: 80030620282 e P.IVA: 01471510287, per lo svolgimento del corso pratico-informativo in argomento, per il periodo marzo-aprile 2025, secondo il calendario redatto dall'Associazione richiedente e allegato alla presente, sub. A);
2. **di demandare** al Responsabile del Settore Servizi Amministrativi ogni adempimento conseguente;
3. **di dare atto** che la concessione del suddetto contributo, consistente nell'utilizzo della Sala Consiliare a tariffa azzerata, comporta per l'Ente un minor introito, quantificato, come precisato in premessa, in € 183,00=, da intendersi quale forma di contribuzione a sostegno dell'iniziativa in argomento, stante la ricaduta positiva per la collettività di Campodarsego;
4. **di dare atto** dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il parere sul presente atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013, nonché dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente;
5. **di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico" - del sito web dell'Ente, ed inoltre nella sottosezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" – sottosezione di secondo livello "Atti di Concessione", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio on line;
6. **di dare atto** che la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

La suddetta proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi legalmente espressi per alzata di mano.

Con apposita e separata votazione unanime, resa per alzata di mano, stante l'urgenza, viene approvata l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Il Presidente Gallo Valter | Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Elena Ambrosi |
|---------------------------------------|---|

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
n° 3 del 20/01/2025

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO, CONSISTENTE NELL'UTILIZZO EPISODICO DI UNA SALA DI PROPRIETÀ COMUNALE, ALL'ASSOCIAZIONE A.P.A. PAD. PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI APICOLTURA.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere Favorevole

Data parere: 22/01/2025

| |
|------------------------------|
| Il Responsabile del Servizio |
|------------------------------|

| |
|------------------------------|
| Dott.ssa Clelia Cuomo |
|------------------------------|

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
n° 3 del 20/01/2025

OGGETTO: PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO, CONSISTENTE NELL'UTILIZZO EPISODICO DI UNA SALA DI PROPRIETÀ COMUNALE, ALL'ASSOCIAZIONE A.P.A. PAD. PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI APICOLTURA.

PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA DELLA SPESA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto in oggetto.

Data parere 22/01/2025

| |
|--|
| Il responsabile del Settore SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE |
|--|

| |
|---------------------|
| D.ssa Elena Ambrosi |
|---------------------|

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.